

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

**Che tipo di assicurazione è?:** È un contratto per assicurare la Responsabilità civile dei rischi connessi all'attività del professionista Commercialista, Ragioniere, Perito Commerciale o Consulente del lavoro abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale per danni causati a terzi durante lo svolgimento della propria attività e quella dei collaboratori.



#### Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa è prestata per:

- ✓ a) Le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza, per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

*L'assicurazione comprende altresì:*

- ✓ le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, a seguito di incendio, smarrimenti, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere;
- ✓ le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
- ✓ la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali, *sempreché l'Assicurato abbia i relativi requisiti per l'esplicazione di tale attività;*
- ✓ l'attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- ✓ l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni tributarie.
- ✓ b) I danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché in occasione di visite di lavoro presso i clienti o durante la presenza in aule di tribunale.
- ✓ L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi prestatori di lavoro, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.
- ✓ La garanzia è inoltre operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto di altri professionisti, regolarmente iscritti all'albo del relativo ordine, non appartenenti al suo studio, ai quali egli abbia conferito formale incarico scritto e dei quali si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali, fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

#### Inizio e termine della garanzia

La copertura assicurativa è prestata nella formula “Claims Made” e cioè l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a quanto previsto nella scheda di polizza. Tale periodo è denominato “periodo di



#### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Radiazione o sospensione dall'Albo professionale  
Dal momento della radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida. La garanzia riprende ad avere efficacia –se in regola con il pagamento del premio- dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reinscrizione dell'Assicurato.
- ✗ Scoperto  
Ogni sinistro sarà indennizzato con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €. 250,00 e massimo di €.30.000,00. Fanno eccezione i sinistri derivanti dalla proprietà del fabbricato e/o conduzione degli uffici prestati esclusivamente con una franchigia di €. 150,00.
- ✗ Vincolo di solidarietà  
L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con terzi, HDI risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.
- ✗ Pluralità di assicurati  
Il massimale stabilito in polizza, sia per la R.C.T. che per la R.C.O. per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.



#### Ci sono limiti di copertura?

Riportiamo qui di seguito le principali esclusioni.

La R.C.T., non comprende i danni:

- ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;
- ! per assicurati che non siano iscritti all'Albo professionale od autorizzati dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e o le cui attività o autorizzazioni sia state negate, sospese, cancellate o revocate dalle Autorità;
- ! per sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato od obbligato solidamente al pagamento;
- ! per richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'Assicurato;
- ! per richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da ingiuria e diffamazione commessi dall'Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano collaboratori dell'Assicurato;
- ! per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni di bilanci delle

retroattività” ed è concordato con il Cliente scegliendolo tra un minimo di 6 ad un massimo di 120 mesi.

Società quotate in borsa.



### Dove vale la copertura?



L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento per danni posti in essere nel territorio dei paesi dell'Unione Europea



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei tuoi confronti per i danni pagati a terzi danneggiati.
- *Queste dichiarazioni hanno “valore essenziale” e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.*



### Quanto e come devo pagare?

Il premio di polizza varia in funzione del massimale di copertura richiesto e dalle garanzie attivate.

Segnaliamo che il “premio minimo annuo” è diverso in funzione del massimale assicurato: per il massimale di €. 250.000,00 è fissato in €. 600,00, per quello di €. 1.000.000,00 in €. 840,00.

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale; non sono possibili durate “temporanee”. È possibile frazionare il premio in rate semestrali con aumento del 3% dell'importo dovuto.

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette/rilascia la polizza, oppure alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti;

Il contratto prevede il meccanismo di regolazione del premio conteggiando il premio sul “fatturato consuntivo”.

*Alla scadenza annua del contratto, il Contraente deve poi comunicare entro 15 giorni l'ammontare esatto dei propri “introiti” al netto dell'IVA: se questo inizialmente è stato ipotizzato inferiore al reale, il Contraente è poi obbligato a pagare la differenza conteggiata da HDI con emissione di apposita appendice; se invece il Contraente ha pagato un premio maggiore, fermo il premio minimo che è sempre acquisito dalla Compagnia, HDI rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata in eccesso.*



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato con durata annuale prevedendone il tacito rinnovo.

Se la polizza è contratta con tacito rinnovo la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la “sospensione dell'assicurazione” e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di polizza senza tacito rinnovo (è indicato nella Scheda di polizza “G” che richiama la condizione “Deroga al patto di tacita proroga”) o con polizza disdetta, la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza.



### Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

*Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.*

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI, hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvederà al rimborso del premio, al netto delle imposte, il periodo di rischio non corso.

**Assicurazione RAMI ELEMENTARI  
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo R.C. PROFESSIONALE  
(DIP Aggiuntivo PROFESSIONE COMMERCIALISTA - RAGIONIERE – PERITO  
COMMERCIALE – CONSULENTE DEL LAVORO)

Impresa: **HDI Assicurazioni S.p.A.** Prodotto: **PROFESSIONE COMMERCIALISTA -  
RAGIONIERE – PERITO COMMERCIALE – CONSULENTE DEL LAVORO**

Documento realizzato il 1° gennaio 2019  
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet di HDI è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**HDI Assicurazioni S.p.A.** (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it).

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Società con unico azionista.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a 239,24 milioni di Euro (di cui 124,49 milioni di Euro vita e 114,75 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 143,24 milioni di Euro (di cui 78,49 milioni di Euro vita e 64,75 milioni di Euro danni).

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 308,75 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 538,72 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 229,97 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 174,5%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 138,94 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 481,18 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 342,24 milioni di Euro ed un Ratio pari al 346,3%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

***Al contratto si applica la legge italiana***



**Che cosa è assicurato?**

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

**Oggetto dell'assicurazione - "Garanzia base" RCT Professionale**

Oggetto dell'assicurazione

HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per:

a) Le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza, per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

L'assicurazione comprende altresì:

- le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, a seguito di incendio, smarrimenti, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere;
- le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
- la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali, *sempreché l'Assicurato abbia i relativi requisiti per l'esplicazione di tale attività*;
- l'attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria, *limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie*;
- l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni tributarie.

b) I danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché in occasione di visite di lavoro presso i clienti o durante la presenza in aule di tribunale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi prestatori di lavoro, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.

La garanzia è inoltre operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto di altri professionisti, regolarmente iscritti all'albo del relativo ordine, non appartenenti al suo studio, ai quali egli abbia conferito formale incarico scritto e dei quali si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali, *fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di HDI nei confronti dei responsabili*.

#### Limiti di risarcimento

- l'assicurazione di cui al punto a) è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito perdite patrimoniali
- l'assicurazione di cui al punto b) è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza, per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Segnaliamo che per tutte le garanzie è operante la seguente condizione:

#### Scoperto con minimo

*In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e massimo di € 30.000,00 per ogni sinistro ad eccezione dei danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali dove si esercita l'attività assicurata per i quali la liquidazione del danno sarà soggetta ad applicazione della franchigia di € 150,00.*

Segnaliamo inoltre che il Cliente/Assicurato può decidere di assicurarsi in autonomia di Agenzia fino al massimale di € 1.000.000,00.

La copertura assicurativa è completata dalle seguenti Garanzie Complementari, sempre operanti:

#### Studi associati

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia si intende prestata anche per la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello studio associato, indicati in polizza, esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato.

*Il massimale esposto in polizza si intende unico e riferito alla globalità dei professionisti operanti in forma associata o societaria.*

#### Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle Norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, *purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.*

*La garanzia è prestata fino al limite del 20% del massimale assicurato per la RCT con il massimo di € 100.000,00 e in caso di sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 30.000,00.*

#### Centro elaborazione dati (CED)

L'assicurazione comprende il rischio della Responsabilità Civile derivante al CED per i servizi di informatica svolti ad uso esclusivo dell'attività professionale dell'Assicurato.

Si conviene inoltre che:

- la copertura assicurativa a favore del CED opera soltanto per quelle attività previste dalla legge professionale alla quale è soggetto l'Assicurato e sulla base delle condizioni previste per l'attività professionale dichiarata da quest'ultimo;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relativamente all'attività svolta dal CED, la garanzia non sarà operante per le richieste pervenute dopo lo scioglimento dello stesso o la cessazione dell'efficacia della polizza;</li> <li>- il massimale indicato in polizza si intende prestato cumulativamente sia per l'attività professionale svolta dall'Assicurato che per quella svolta dal CED e rappresenta la massima esposizione di HDI per sinistro e per anno assicurativo.</li> </ul> <p><i>La garanzia è prestata a condizione che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il CED svolga la propria attività esclusivamente a favore dell'Assicurato e fatturi le proprie prestazioni direttamente a quest'ultimo;</li> <li>- l'Assicurato si impegni a conservare o a far conservare dai propri clienti, un esemplare dei documenti elaborati dal CED.</li> </ul> <p><i>Ferme tutte le esclusioni di polizza illustrate al successivo paragrafo "Ci sono limiti di copertura?", l'assicurazione di cui al presente articolo non vale per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese relative ai tempi di studio, analisi, programmazione ed elaborazione, sostenute per il rifacimento, per qualsiasi motivo, della documentazione;</li> <li>- le attività di programmazione e di elaborazione finalizzate al servizio bancario;</li> <li>- le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati.</li> </ul> <p><i>La garanzia è prestata fino al limite di € 150.000,00 per sinistro e la liquidazione del danno sarà effettuata con detrazione dello scoperto del 25% con il minimo di € 500,00.</i></p>
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
<b>Condizione Particolare F – "R.C. della sola conduzione dello studio/ufficio"</b>	<p>Richiamando questa Condizione Particolare, dalla copertura assicurativa prestata si intende esclusa la responsabilità civile derivante dalla proprietà dei locali dove si svolge l'attività assicurata</p> <p style="text-align: center;"><i>Per l'inserimento di questa Condizione, il Cliente/Assicurato si vedrà conteggiato lo sconto del 5% del premio della "Garanzia base".</i></p>
<b>Franchigia maggiorata</b>	<p>Come segnalato all'"Oggetto dell'assicurazione" le coperture assicurative sono prestate con lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e massimo di € 30.000,00. (Per le condizioni "Errato trattamento dati personali" e "Centro elaborazione dati" tali minimi sono rispettivamente di € 1.500,00 e € 500,00).</p> <p style="text-align: center;"><i>Nel caso che il Cliente/Assicurato decidesse di ritenere a suo carico la somma di € 5.000,00 quale "Franchigia maggiorata", il premio della "Garanzia base" sarà ridotto del 30%.</i></p>
<b>Riduzione del periodo di Retroattività</b>	<p>Come disciplinato anche alla condizione "Inizio e termini della garanzia" di cui al successivo paragrafo "Che cosa non è assicurato?", le coperture assicurative in genere sono prestate a garanzia di un periodo di "retroattività" da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 4 anni.</p> <p style="text-align: center;"><i>Nel caso che il Cliente/Assicurato optasse per un periodo di retroattività inferiore (esempio: 4 mesi), il premio della "Garanzia base" sarà ridotto del 15%.</i></p>


OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<p><i>La polizza è corredata da una serie di Condizioni Particolari che completano la copertura assicurativa, precisando che restano confermate le condizioni, limitazioni ed esclusioni delle garanzie già trattate.</i></p>	
<b>Condizione Particolare: A – "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.)"</b>	<p>Richiamando questa Condizione particolare, la copertura assicurativa è estesa alla RCO secondo il seguente testo: <u>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.)</u> HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del massimale assicurato R.C.T., di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p>

	<p>a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;</p> <p>b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.</p> <p><i>L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.</i></p> <p>La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- malattie professionali;</li> <li>- detenzione od impiego di esplosivi;</li> <li>- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</li> <li>- malattia già manifesta o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt - Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;</li> <li>- presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;</li> <li>- campi elettromagnetici;</li> <li>- muffe tossiche .</li> </ul> <p>L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.</p> <p><u><i>Buona fede I.N.A.I.L.</i></u> L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.</p> <p><u><i>Equiparazione ai dipendenti</i></u> Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), <i>purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.</i> <i>Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.</i></p> <p><u><i>Segnaliamo che nella garanzia RCO il limite di indennizzo per persona corrisponde al 50% del massimale R.C.T. e la franchigia a carico dell'Assicurato in percentuale di invalidità sarà del 6% I.P.</i></u></p> <p><i>Per l'inserimento di questa Condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento per ogni addetto soggetto alla RCO che varia in funzione del massimale assicurato: A titolo di esempio il premio per ciascun addetto sarà di € 25,00 per il massimale di € 250.000,00 o di € 40,00 per il massimale di € 1.000.000,00.</i></p> <p><i>Nel caso il Cliente/Assicurato optasse, in luogo della franchigia del 6% sulla I.P., per una franchigia assoluta di € 2.500,00, il premio per la Condizione Particolare RCO sarà ulteriormente aumentato del 20%; per la franchigia di € 5.000,00 l'aumento sarà del 10%.</i></p> <p><u><i>Tolleranza del numero degli addetti</i></u> Il premio dell'assicurazione "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" (R.C.O.) è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza. Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, HDI rinuncerà ad applicare il disposto dell'art.1898 del codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo.</p>
<p>Condizione Particolare: <b>B – “Procedure concorsuali”</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione particolare, la copertura assicurativa è estesa alle “Procedure concorsuali” secondo il seguente testo: <u><i>Procedure concorsuali</i></u> L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri professionali connessi all'esplicazione delle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.</p>

	<p><i>La garanzia è prestata fino al limite di € 55.000,00 per sinistro e la liquidazione del danno sarà effettuata con detrazione dello scoperto del 25% con il minimo di € 1.000,00. Richiamando l'opzione "Franchigia maggiorata" il minimo di scoperto sarà di € 5.000,00.</i></p> <p><i>Per l'inserimento di questa Condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 25% del premio della "Garanzia base".</i></p>
<p>Condizione Particolare: <b>C – "Assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A. (visto leggero)"</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione particolare, la copertura assicurativa è estesa al "Visto di conformità – visto leggero" secondo il seguente testo:</p> <p><u>C - Assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A. (visto leggero)</u> L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di apposizione dei visti di conformità, sulle dichiarazioni fiscali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 241/1997, dal D.M. 164/1999 e dal D.Lgs. 175/2014, nonché sulle dichiarazioni attestanti la compensazione di crediti IVA, IRES, IRPEF ed IRAP per un ammontare superiore a € 15.000,00 (art. 10 comma 7 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; art. 1 comma 574 Legge 147/2013), e di certificazione tributaria ("Visto Leggero") di cui al D.M. 164/99, al D.Lgs 78/09 ed al D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche ed integrazioni, <i>semprech� l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attivit�.</i></p> <p>In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il limite di indennit� viene fissato in € 3.000.000,00 in base alla dichiarazione dell'Assicurato, che il massimale di € 3.000.000 ,00 � adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformit� delle certificazioni tributarie rilasciate. <i>La presente estensione di garanzia � da intendersi come autonoma copertura assicurativa;</i></li> <li>l'assicurazione � altres� operante, in deroga a quanto previsto dalla condizione "Inizio e termine della garanzia" di cui al successivo paragrafo "Che cosa non � assicurato?" per i sinistri denunciati ad HDI nei 5 anni successivi alla scadenza della polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, purch� afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di "durata del contratto" e comunque relativi all'attivit� sopra descritta;</li> <li>fermo ed invariato lo scoperto ed il relativo minimo, l'Assicurato d� mandato ad HDI di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche importi rimasti a suo carico, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte di HDI entro 15 giorni dalla relativa richiesta;</li> <li>ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999, ai sensi del D.Lgs 78/09 ed ai sensi del D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche ed integrazioni, HDI si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.</li> </ol> <p><i>In caso di sinistro la liquidazione del danno sar� effettuata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Richiamando l'opzione "Franchigia maggiorata" il minimo di scoperto sar� di € 5.000,00.</i></p> <p><i>Per l'inserimento di questa Condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 30% del premio della "Garanzia base".</i></p>
<p>Condizione Particolare: <b>C1 – "Assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A. (visto leggero), rilascio della certificazione Tributaria (visto pesante), asseverazione studi di settore"</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione particolare, la copertura assicurativa � estesa alla "Visto di conformit� - visto pesante" secondo il seguente testo:</p> <p><u>Assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A. (visto leggero), rilascio della certificazione Tributaria (visto pesante), asseverazione studi di settore</u> L'assicurazione vale per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi oltre alle attivit� contemplate alla Condizione Particolare C che s'intende integralmente richiamata ed operante, <i>semprech� l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attivit�,</i> anche a seguito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rilascio della certificazione tributaria (visto pesante);</li> <li>asseverazione di studi di settore.</li> </ol> <p>In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il limite di indennit� viene fissato in € 3.000.000,00 in base alla dichiarazione dell'Assicurato, che il massimale di € 3.000.000 ,00 � adeguato al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformit�, delle asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciate. <i>La presente estensione di garanzia � da intendersi come autonoma copertura assicurativa;</i></li> </ol>



	<p>b) l'assicurazione è altresì operante in deroga a quanto previsto dalla condizione <i>“Inizio e termine della garanzia”</i> di cui al successivo paragrafo <i>“Che cosa non è assicurato?”</i> per i sinistri denunciati ad HDI nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, <i>purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto e comunque relativi all’attività sopra descritta;</i></p> <p>c) fermo ed invariato lo scoperto ed il relativo minimo, l'Assicurato dà mandato ad HDI di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche importi rimasti a suo carico, <i>impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte di HDI entro 15 giorni dalla relativa richiesta;</i></p> <p>d) ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999, ai sensi del D.Lgs 78/09 ed ai sensi del D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche ed integrazioni, HDI si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.</p> <p><i>In caso di sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.250,00.</i>  <i>Richiamando l’opzione “Franchigia maggiorata” il minimo di scoperto sarà di €.5.000,00.</i></p> <p><i>Per l’inserimento di questa Condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 60% del premio della “Garanzia base”.</i></p>
<p>Condizione Particolare: <b>E – “Attività di sindaco e revisore di conti”</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione particolare, la copertura assicurativa è estesa alla <i>“Attività di sindaco e revisore di conti”</i> secondo il seguente testo:</p> <p><u><i>Attività di sindaco e revisore di conti</i></u>  L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri professionali connessi all'espletamento degli incarichi di Sindaco di società o enti, compreso quanto stabilito dal IV comma dell'art. 2386 codice civile, nonché nell'espletamento degli incarichi di revisore in società o enti, assunti in conformità degli artt. 2409bis e 2409quinqües del codice civile e delle leggi vigenti, <i>purché svolti nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia.</i></p> <p>L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato, <i>esclusa quella a lui derivante in via solidale con terzi .</i>  <i>La garanzia non opera per i sinistri relativi all’attività di sindaco svolta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>in società quotate in borsa;</i></li> <li>- <i>in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di ta li situazioni.</i></li> </ul> <p><i>La garanzia è prestata fino al limite del 30% del massimale assicurato per la RCT e in caso di sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00 ed il massimo di €.30.000,00.</i>  <i>Richiamando l’opzione “Franchigia maggiorata” il minimo di scoperto sarà di €.5.000,00.</i></p> <p><i>Per l’inserimento di questa Condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 60% del premio della “Garanzia base”.</i></p>

	<p><b>Che cosa non è assicurato?</b></p>
<p><u><i>Limiti di risarcimento</i></u>  Il massimale indicato in polizza rappresenta inoltre la massima esposizione di HDI per tutti i sinistri denunciati nel periodo di validità della polizza</p>	
<p><u><i>Inizio e termini della garanzia</i></u>  L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, <i>purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a quanto previsto nella Scheda di polizza.</i>  <i>Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza.</i></p> <p>In ogni caso, la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.</p>	



L'assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assicurato alla stipula del contratto assicurativo, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del codice civile in ordine:

- all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti;
- alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza.

#### Vincolo di solidarietà

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con terzi, HDI risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.

#### Cessazione del rapporto assicurativo

In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, HDI si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati ad HDI nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore all'80% dell'ultima annualità di premio, ivi compreso l'eventuale saldo della regolazione premio.

Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale assicurato, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio.

#### Radiazione o sospensione dall'Albo professionale

Dal momento della radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.

La garanzia riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reinscrizione dell'Assicurato, purché questi sia in regola con il pagamento del premio.

#### Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) le persone alle quali si può applicare la Condizione Particolare A della polizza;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 codice civile, nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime;
- e) i collaboratori, dipendenti e praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b) che si avvalgano delle prestazioni professionali dell'Assicurato;
- f) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alle lettere a) e b) rivestano la qualifica di socio responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.

#### Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza, sia per la R.C.T. che per la R.C.O. per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

#### Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

HDI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

HDI ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra HDI e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

HDI non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora HDI non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento di HDI avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, *purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.*




### Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare".

<b>Esclusioni Rischi esclusi</b>	<p><b>a) Dall'assicurazione sono esclusi i danni e le perdite patrimoniali:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;</li> <li>2. relativi ad attività di trasporti terrestri e marittimi;</li> <li>3. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;</li> <li>4. derivanti dalla proprietà o guida di veicoli di qualsiasi genere, nonché da natanti e da aeromobili;</li> <li>5. alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;</li> <li>6. a casi dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;</li> <li>7. da furto;</li> <li>8. derivanti da spargimento d'acqua;</li> <li>9. provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;</li> <li>10. provocati da acqua piovana e da agenti atmosferici in genere;</li> <li>11. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;</li> <li>12. derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</li> <li>13. perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet e simili; trasmissioni elettroniche di date o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso ed abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibili a tali eventi;</li> <li>14. da campi elettromagnetici;</li> <li>15. da muffe tossiche;</li> <li>16. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;</li> <li>17. derivanti da umidità, stitilicidio o insalubrità dei locali;</li> <li>18. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.</li> </ol> <p><b>b) L'assicurazione non opera per:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perdite patrimoniali derivanti da furto o rapina;</li> <li>2. richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui;</li> <li>3. assicurati che non siano iscritti all'Albo professionale od autorizzati dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e o le cui attività o autorizzazioni sia state negate, sospese, cancellate o revocate dalle Autorità;</li> <li>4. sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato od obbligato solidamente al pagamento;</li> <li>5. richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'Assicurato;</li> <li>6. richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto o impresa che abbia una partecipazione diretta o in diretta dell'Assicurato, salvo il caso in cui tali richieste siano originate da terzi;</li> <li>7. richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da ingiuria e diffamazione commessi dall'Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano collaboratori dell'Assicurato;</li> <li>8. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni di bilanci delle società quotate in borsa;</li> <li>9. perdite patrimoniali e danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;</li> <li>10. perdite patrimoniali ed i danni derivanti dall'attività indicata in polizza se esercitata in connessione con, o se commissionata da, un'impresa commerciale, o industriale, in qualunque forma svolta</li> </ol>
--------------------------------------	--

	<p>dall'Assicurato o facente capo sia direttamente che indirettamente allo stesso purché diversa da quella nell'ambito della quale è esercitata la professione;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. perdite patrimoniali ed i danni conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori, coadiutori e praticanti;</li> <li>12. perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, di Consigliere di amministrazione, sindaco, in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>13. perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale istituiti con legge 30 dicembre 1991, n. 413;</li> <li>14. perdite patrimoniali conseguenti all'apposizione del "visto di conformità" sulle dichiarazioni fiscali, l'asseverazione per gli studi di settore, la certificazione tributaria (c.d. visto pesante);</li> <li>15. danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal D.Lgs. 81/2008 (TUSL) salvo quanto previsto in relazione alla proprietà e/o conduzione del proprio studio professionale.</li> </ol> <p>L'assicurazione inoltre non comprende il rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali.</p>
--	---

	<b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>
<b>Cosa fare in caso di sinistro</b>	<p><b>Denuncia di sinistro.</b></p> <p>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.</p> <p>Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.</p> <p><i>Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.</i></p> <p>La denuncia deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rivolgendosi alla propria Agenzia.</li> <li>• Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ A mezzo posta all'indirizzo: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma.</li> <li>➢ posta elettronica certificata a: sinistri@pec.hdia.it. <u>Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC;</u></li> <li>➢ fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61</li> </ul> </li> </ul> <p>Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 800.23.31.20 oppure rivolgersi alla propria Agenzia.</p> <hr/> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> <i>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</i></p> <hr/> <p><b>Gestione da parte di altre Imprese</b> <i>Il contratto non prevede alcuna gestione da parte di altre imprese.</i></p> <hr/> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<p><u>Obblighi dell'Impresa:</u> <i>I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.</i> <i>Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.</i></p>	



### Quanto e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Rimborso</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Sospensione</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



### Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Risoluzione</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



### A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è rivolta a Commercialisti, Ragionieri, Periti Commerciali e Consulenti del lavoro abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.



### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione**  
 Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, relativa all'ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2017), è pari al 17,9% del premio imponibile della polizza emessa.

**Regime fiscale**  
 Il contratto è soggetto alla seguente aliquota di imposta:  
 22,25% per la Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad: <b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA</b> <b>Fax: +39 06 4210 3583</b> <b>e-mail: <a href="mailto:reclami@pec.hdia.it">reclami@pec.hdia.it</a>.</b> HDI è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> .

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**PROFESSIONE  
COMMERCIALISTA - RAGIONIERE -  
PERITO COMMERCIALE - CONSULENTE  
DEL LAVORO**

**Assicurazione Responsabilità  
Civile Professionale**

■ **Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario,  
devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto** ■

■ **Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali** ■





## GLOSSARIO

**Addetti**

Vedi: "Prestatori di lavoro".

**Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

**Cose**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Danni**

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte e danneggiamento a cose.

**Franchigia**

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Intermediario**

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**Introiti**

Il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni dei beni.

**Limite di indennizzo o risarcimento**

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

**Massimale**

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

**Perdite patrimoniali**

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

**Periodo di assicurazione**

Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

**Polizza**

Insieme dei documenti e degli allegati che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

**Prestatori di lavoro**

Le persone fisiche di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali si debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi.

**Recesso**

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

**Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Rischio**

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Scheda di polizza**

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dell'impianto fotovoltaico e altri dettagli della polizza. La Scheda di polizza forma parte della polizza.

**Scoperto**

La quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

La richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione.

**Società**

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.



**■ PROFESSIONE COMMERCIALISTA – RAGIONIERE –  
PERITO COMMERCIALE – CONSULENTE DEL LAVORO**

**■ Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Gennaio 2019



**■ INDICE**

PREMESSA	pag. 3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	pag. 5
GARANZIE COMPLEMENTARI	pag. 8
CONDIZIONI PARTICOLARI	pag. 9
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	pag. 11



**■ PREMESSA**

*Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.*

*Si conviene pertanto quanto segue:*

- *il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda di polizza e nel questionario, ove previsto;*
- *l'assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;*
- *l'assicurazione è prestata per le singole partite, per le somme e i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nell'allegato DD "Delimitazioni e Detrazioni" che costituisce parte integrante della polizza e che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima;*
- *le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.*



**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.*

**Art. 1.2 Assicurazioni presso diversi assicuratori**

*Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.*

*Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a secondo rischio, cioè per l'eccedenza rispetto a tali somme e fino a concorrenza dei massimali indicati nella presente polizza.*

*Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.*

**Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, *altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.*

*I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.*

*Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.*

*L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.*

**Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 1.5 Aggravamento del rischio**

*Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.*

**Art. 1.6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro**

*Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.*

*L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.*

**Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione**

*In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.*

**Art. 1.9 Oneri fiscali**

*Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.*

**Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.





## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

### Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per:

- a) Le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza, per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

L'assicurazione comprende altresì:

- le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, a seguito di incendio, smarrimenti, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere;
  - le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
  - la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali, sempreché l'Assicurato abbia i relativi requisiti per l'esplicazione di tale attività;
  - l'attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
  - l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni tributarie.
- b) I danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché in occasione di visite di lavoro presso i clienti o durante la presenza in aule di tribunale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi prestatori di lavoro, **limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.**

La garanzia è inoltre operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto di altri professionisti, regolarmente iscritti all'albo del relativo ordine, non appartenenti al suo studio, ai quali egli abbia conferito formale incarico scritto e dei quali si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali, fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

### Art. 2.2 Limiti di risarcimento

- a) *l'assicurazione di cui al punto a) del precedente Art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito perdite patrimoniali*
- b) *l'assicurazione di cui al punto b) del suddetto Art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza, per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate.*

*Il massimale indicato in polizza rappresenta inoltre la massima esposizione della Società per tutti i sinistri denunciati nel periodo di validità della polizza.*

### Art. 2.3 Inizio e termini della garanzia

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, **purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a quanto previsto nella Scheda di polizza.**

*Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza.*

*In ogni caso, la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.*

*L'assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assicurato alla stipula del contratto assicurativo, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del codice civile in ordine:*

- *all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti;*
- *alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza.*

### Art. 2.4 Estensione territoriale

*L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dei paesi dell'Unione Europea.*



**Art. 2.5 Calcolo del premio e regolazione del premio**

Il premio, convenuto in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza, comunque acquisito dalla Società.

A tale scopo:

**a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

*Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:*

- *del fatturato, esclusa l'IVA;*
- *degli altri elementi variabili contemplati in polizza.*

*Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società stessa.*

*La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza a favore della Società.*

**b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o di pagamento del premio di regolazione**

*Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a giorni 15, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.*

*Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.*

**c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, **quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.**

*Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.*

**d) Verifiche e controlli**

*La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti, le informazioni e le documentazioni che gli verranno richiesti.*

**Art. 2.6 Vincolo di solidarietà**

*L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato.*

*In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.*

**Art. 2.7 Cessazione del rapporto assicurativo**

In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, **previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore all'80% dell'ultima annualità di premio, ivi compreso l'eventuale saldo della regolazione premio.**

*Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente polizza.*

*La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio.*

**Art. 2.8 Radiazione o sospensione dall'Albo professionale**

*Dal momento della radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.*

La garanzia riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reinscrizione dell'Assicurato, **purché questi sia in regola con il pagamento del premio.**



**Art. 2.9 Scoperti / Franchigie / Limiti di risarcimento**

*Fermo il massimale indicato in polizza, l'assicurazione di Responsabilità Civile è prestata con le delimitazioni e detrazioni previste nell'Allegato DD.*

**Art. 2.10 Persone non considerate terzi**

*Non sono considerati terzi:*

- a) le persone cui, ai sensi della presente polizza, compete la qualifica di Assicurato;*
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- c) le persone alle quali si può applicare la condizione particolare A della presente polizza;*
- d) le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime;*
- e) i collaboratori, dipendenti e praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b) che si avvalgano delle prestazioni professionali dell'Assicurato;*
- f) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alle lettere a) e b) rivestano la qualifica di socio responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.*

**Art. 2.11 Esclusioni**

*a) Dall'assicurazione sono esclusi i danni e le perdite patrimoniali:*

- 1. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;*
- 2. relativi ad attività di trasporti terrestri e marittimi;*
- 3. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;*
- 4. derivanti dalla proprietà o guida di veicoli di qualsiasi genere, nonché da natanti e da aeromobili;*
- 5. alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;*
- 6. a casi dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;*
- 7. da furto;*
- 8. derivanti da spargimento d'acqua;*
- 9. provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;*
- 10. provocati da acqua piovana e da agenti atmosferici in genere;*
- 11. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;*
- 12. derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- 13. perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet e simili; trasmissioni elettroniche di date o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso ed abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibili a tali eventi;*
- 14. da campi elettromagnetici;*
- 15. da muffe tossiche;*
- 16. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;*
- 17. derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;*
- 18. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.*

*b) L'assicurazione non opera per:*

- 1. perdite patrimoniali derivanti da furto o rapina;*
- 2. richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui;*
- 3. assicurati che non siano iscritti all'Albo professionale od autorizzati dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e o le cui attività o autorizzazioni sia state negate, sospese, cancellate o revocate dalle Autorità;*
- 4. sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato od obbligato solidamente al pagamento;*
- 5. richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'Assicurato;*
- 6. richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto o Impresa che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell'Assicurato, salvo il caso in cui tali richieste siano originate da Terzi;*
- 7. richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da ingiuria e diffamazione commessi dall'Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano collaboratori dell'Assicurato;*



8. *la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni di bilanci delle Società quotate in borsa;*
9. *perdite patrimoniali e danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;*
10. *perdite patrimoniali ed i danni derivanti dall'attività indicata in polizza se esercitata in connessione con, o se commissionata da, un'impresa commerciale, o industriale, in qualunque forma svolta dall'Assicurato o facente capo sia direttamente che indirettamente allo stesso purché diversa da quello nell'ambito della quale è esercitata la professione;*
11. *perdite patrimoniali ed i danni conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori, coadiutori e praticanti;*
12. *perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, di Consigliere di amministrazione, sindaco, in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;*
13. *perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale istituiti con legge 30 dicembre 1991, n. 413;*
14. *perdite patrimoniali conseguenti all'apposizione del "visto di conformità" sulle dichiarazioni fiscali, l'asseverazione per gli studi di settore, la certificazione tributaria (c.d. visto pesante);*
15. *danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal D.Lgs. 81/2008 (TUSL) salvo quanto previsto in relazione alla proprietà e/o conduzione del proprio studio professionale.*

*L'assicurazione inoltre non comprende inoltre il rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali.*

#### **Art. 2.12 Pluralità di assicurati**

*Il massimale stabilito in polizza, sia per la R.C.T. che per la R.C.O. per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.*

### **GARANZIE COMPLEMENTARI (sempre valide e operanti)**

#### **Art. 3.1 Studi associati**

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia si intende prestata anche per la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello studio associato, indicati in polizza, *esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato.*

*Il massimale esposto in polizza si intende unico e riferito alla globalità dei professionisti operanti in forma associata o societaria.*

#### **Art. 3.2 Errato trattamento dei dati personali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle Norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, *purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.*

*Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell'Allegato DD.*

#### **Art. 3.3 Centro elaborazione dati (CED)**

L'assicurazione comprende il rischio della Responsabilità Civile derivante al CED per i servizi di informatica svolti ad uso esclusivo dell'attività professionale dell'Assicurato.

Si conviene inoltre che:

- la copertura assicurativa a favore del CED *opera soltanto per quelle attività previste dalla legge professionale alla quale è soggetto l'Assicurato e sulla base delle condizioni previste per l'attività professionale dichiarata da quest'ultimo;*
- fermo quanto previsto dall'Art. 2.3 "Inizio e termini della garanzia", relativamente all'attività svolta dal CED, *la garanzia non sarà operante per le richieste pervenute dopo lo scioglimento dello stesso o la cessazione dell'efficacia della polizza;*
- *il massimale indicato in polizza si intende prestato cumulativamente sia per l'attività professionale svolta dall'Assicurato che per quella svolta dal CED e rappresenta la massima esposizione della Società, per sinistro e per anno assicurativo.*

*La presente garanzia è prestata a condizione che:*

- *il CED svolga la propria attività esclusivamente a favore dell'Assicurato e fatturi le proprie prestazioni direttamente a quest'ultimo;*
- *l'Assicurato si impegni a conservare o a far conservare dai propri clienti, un esemplare dei documenti elaborati dal CED.*





*Ferme tutte le esclusioni di polizza sopra indicate, l'assicurazione di cui al presente articolo non vale per:*

- *le spese relative ai tempi di studio, analisi, programmazione ed elaborazione, sostenute per il rifacimento, per qualsiasi motivo, della documentazione;*
- *le attività di programmazione e di elaborazione finalizzate al servizio bancario;*
- *le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati.*

*Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell'Allegato DD.*

### **CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)**

#### **A - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *sino a concorrenza del massimale assicurato R.C.T, con il limite per persona previsto nell'Allegato DD* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;

b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, *per morte e per lesioni personali come indicato nell'Allegato DD.*

*L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.*

*La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:*

- *malattie professionali;*
- *detenzione od impiego di esplosivi;*
- *trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- *malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;*
- *presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;*
- *campi elettromagnetici;*
- *muffe tossiche.*

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

#### **Buona fede I.N.A.I.L.**

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

#### **Equiparazione ai dipendenti**

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato: i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

#### **B - Procedure concorsuali**

A parziale deroga dell'Art. 2.11 "Esclusioni" lett. b), punto 12), l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri professionali connessi all'esplicazione delle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

*Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell'Allegato DD.*

#### **C - Assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A. (visto leggero)**

A parziale deroga dell'Art. 2.11 "Esclusioni" lett. b), punto 14), l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di apposizione dei visti di conformità, sulle



dichiarazioni fiscali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 241/1997, dal D.M. 164/1999 e dal D.Lgs. 175/2014, nonché sulle dichiarazioni attestanti la compensazione di crediti IVA, IRES, IRPEF ed IRAP per un ammontare superiore a € 15.000,00 (art. 10 comma 7 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; art. 1 comma 574 Legge 147/2013), e di certificazione tributaria ("Visto Leggero") di cui al D.M. 164/99, al D.Lgs 78/09 ed al D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività. In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge:

- a) il limite di indennità viene fissato in € 3.000.000,00 **in base alla dichiarazione dell'Assicurato, che il massimale di € 3.000.000,00 è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità delle certificazioni tributarie rilasciate.** La presente estensione di garanzia è da intendersi come autonoma copertura assicurativa;
- b) l'assicurazione è altresì operante, in deroga a quanto previsto dall'Art. 2.3 "Inizio e termine della garanzia" per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, **purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto e comunque relativi all'attività sopra descritta;**
- c) **fermo ed invariato lo scoperto ed il relativo minimo indicati nell'allegato DD,** l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche importi rimasti a suo carico, **impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte della Società entro 15 giorni dalla relativa richiesta;**
- d) ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999, ai sensi del D.Lgs 78/09 ed ai sensi del D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la Società si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

#### **C1 - Assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A. (visto leggero), rilascio della certificazione Tributaria (visto pesante), asseverazione studi di settore**

A parziale deroga dell'Art. 2.11 "Esclusioni" lett. b), punto 14), l'assicurazione vale per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi oltre alle attività contemplate alla Condizione Particolare C che s'intende integralmente richiamata ed operante, sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività, anche a seguito di:

- a) rilascio della certificazione tributaria (visto pesante);
- b) asseverazione di studi di settore.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge,

- a) il limite di indennità viene fissato in € 3.000.000,00 **in base alla dichiarazione dell'Assicurato, che il massimale di € 3.000.000,00 è adeguato al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciate.** La presente estensione di garanzia è da intendersi come autonoma copertura assicurativa;
- b) l'assicurazione è altresì operante in deroga a quanto previsto dall'Art. 2.3 "Inizio e termine della garanzia" per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, **purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto e comunque relativi all'attività sopra descritta;**
- c) **fermo ed invariato lo scoperto ed il relativo minimo indicati nell'allegato DD,** l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche importi rimasti a suo carico, **impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte della Società entro 15 giorni dalla relativa richiesta;**
- d) ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999, ai sensi del D.Lgs 78/09 ed ai sensi del D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la Società si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

#### **E - Attività di sindaco e revisore di conti**

A parziale deroga dell'Art. 2.11 "Esclusioni" lett. b), punto 12), l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri professionali connessi all'espletamento degli incarichi di Sindaco di Società o enti, compreso quanto stabilito dal IV comma dell'art. 2386 codice civile, nonché nell'espletamento degli incarichi di revisore in società o enti, assunti in conformità degli artt. 2409bis e 2409quinquies del codice civile e delle leggi vigenti, purché svolti nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia.

L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato, **esclusa quella a lui derivante in via solidale con terzi.**

**La garanzia non opera per i sinistri relativi all'attività di sindaco svolta:**

- **in Società quotate in borsa;**
- **in Società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.**

**Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell'Allegato DD.**





**F - R.C. della sola conduzione dello studio/ufficio**

*A parziale deroga dell'Art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" lett. b) si intende esclusa la responsabilità civile derivante dalla proprietà dei locali dove si svolge l'attività assicurata.*

**G - Deroga al patto di tacita proroga**

A deroga dell'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione", delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

**NORME CHE REGOLANO I SINISTRI****Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro**

*In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.*

**Art. 4.2 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

*La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.*

*L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.*

*La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.*

*Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.*

*Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.*

*La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.*

*Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.*

**Art. 4.3 Tolleranza del numero degli addetti**

*Il premio dell'assicurazione "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" (R.C.O.) è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza.*

*Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo.*

